

Bando di concorso per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso le Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena stranieri – Anno accademico 2014/2015

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi del presente bando, valgono le seguenti definizioni:

- MIUR: Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- USR: Ufficio Scolastico Regionale;
- TFA: Tirocinio Formativo Attivo (Art. 15 DM 249/2010);
- DM 249/2010: Decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni
- DM 312/2014: Decreto del MIUR 16 maggio 2014, n. 312;
- DM 487/2014: Decreto del MIUR 20 giugno 2014, n. 487;
- DD 263/2014: Decreto del Capo Dipartimento per l'istruzione 22 maggio 2014, n. 263;
- DDG 698/2014: Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 1 ottobre 2014, n. 698;
- accorpamento verticale: ai sensi del DM 312/2014, i seguenti accorpamenti di classi di concorso costituenti ambito disciplinare ai sensi del Decreto Ministeriale 348/1998:
 - accorpamento 02: classi A029-A030;
 - accorpamento 05: classi A043-A050;
 - accorpamento 06: classi A245-A246;
 - accorpamento 07: classi A345-A346;
 - accorpamento 08: classi A445-A446;
 - accorpamento 09: classi A545-A546;
- accorpamento ex DM 312/2014: ai sensi del DM 312/2014, i seguenti accorpamenti di classi di concorso istituiti dal Ministero ai soli fini dello svolgimento delle prove concorsuali dell'anno accademico 2014/2015, riguardanti la sola sede concorsuale dell'Università di Pisa:
 - accorpamento 04: classi A034 e A035;
 - accorpamento 10: classi A002 e A040
 - accorpamento 11: classi A011 e A054;
 - accorpamento 12: classi A014, A053, A055 e A056;
 - accorpamento 15: classi A016 e A071;
 - accorpamento 16: classi A001, A015 e A020;
 - accorpamento 19: classi A058 e A074;
- Protocollo d'intesa: il Protocollo di intesa per la definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui al DM 312/2014 attivati dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e per Stranieri di Siena - ANNO ACCADEMICO 2014-2015;
- per pagina web dedicata sui siti di ateneo: la pagina web che ciascun Ateneo mette a disposizione per la pubblicazione di tutti i documenti amministrativi, gli avvisi, eventuali contatti e quant'altro sia necessario per l'organizzazione e l'espletamento della procedura concorsuale:
 - Università di Firenze: <http://www.unifi.it/vp-8346-tirocinio-formativo-attivo.html>
 - Università di Pisa: <http://www.unipi.it/index.php/offertadidattica/itemlist/category/519-concorso-anno-accademico-2014-2015>
 - Università di Siena: <http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/formazione-degli-insegnanti-di-scuola-secondaria/tfa-tirocini-formativi>
 - Università per Stranieri di Siena: http://www.unistrasi.it/323/2734/Concorso_TFA_2014.htm

Articolo 2 - Selezione, requisiti di ammissione e posti

1. Ai sensi del Protocollo d'intesa, le prove concorsuali saranno organizzate come segue:

- ciascuna Università organizzerà le prove concorsuali presso la propria sede per le classi attivate unicamente presso la medesima;
- le prove concorsuali delle classi di abilitazione attivate su più atenei prevedono una sola sede concorsuale.

2. Il numero di posti disponibili, per ciascuna classe di abilitazione, e le relative sedi di attivazione e sedi concorsuali sono indicati nell'**Allegato 1** del presente bando, in conformità alla programmazione degli accessi definita, per l'anno accademico 2014/2015, con il DM 312/2014.

3. Sono ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati che risultino inseriti negli elenchi pubblicati dagli USR (per la Toscana con Decreto del Direttore Generale USR n. 238 del 30 settembre 2014) ed abbiano provveduto all'iscrizione con procedura telematica attraverso la piattaforma <https://tfa.cineca.it> scegliendo una delle università toscane tra le istituzioni accademiche di cui all'art. 3 comma 4 del DD 698/2014 sopra richiamato.

4. Sono ammessi **in soprannumero** ai corsi di TFA (ai sensi dell'art. 3 punti 6 e 7 del DM 312/2014), senza dover sostenere alcuna prova:

- a. coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l'esame per l'abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del DM del 10 settembre 2010, n. 249), ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011;
- b. coloro che hanno superato l'intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA (2011-2012) e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA;
- c. coloro che hanno sospeso la frequenza del precedente ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili;
- d. coloro che sono risultati idonei alle selezioni del precedente ciclo di TFA ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza.

5. Gli interessati all'iscrizione in soprannumero sono tenuti a prendere visione delle relative modalità di iscrizione ai corsi di TFA, che saranno pubblicate sulla pagina web dedicata sui siti di ateneo in concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie finali.

Articolo 3 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per ogni classe di abilitazione o accorpamento è nominata con decreto del Rettore dell'università sede concorsuale. Per ciascuna classe di abilitazione organizzata su più sedi didattiche, la commissione sarà composta da membri rappresentanti degli atenei toscani coinvolti.

2. La commissione è composta da almeno tre professori e/o ricercatori universitari, di cui il presidente appartenente all'ateneo sede concorsuale. Nel caso in cui non sia possibile formare una commissione coi criteri sopra specificati, il Rettore potrà apportare variazioni alla composizione della commissione stessa motivandone le ragioni nel decreto di nomina.

Articolo 4 - Prove scritte e orali

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del DM 249/2010 il candidato che ha superato il test preliminare deve sostenere e superare:

- una prova scritta;
- una prova orale.

Per gli accorpamenti verticali verranno sostenute un'unica prova scritta e un'unica prova orale. Per ciascun accorpamento ex DM 312/2014, la prova scritta consisterà in una serie di tracce a risposta aperta comuni e un'altra serie specifica per ciascuna delle classi ricomprese nell'accorpamento stesso.

2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.

3. Il calendario delle prove scritte e il periodo di svolgimento delle prove orali è indicato nell'**allegato 2** al bando. Saranno ammessi all'orale solo i candidati che alla prova scritta abbiano ottenuto una votazione minima di almeno 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in laboratorio (ai sensi dell'articolo 1, comma 12, lettera f, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011) il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.

4. L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sulla pagina dedicata del sito web dell'università sede concorsuale prima dello svolgimento della prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. Riguardo alla prova scritta, valutata in trentesimi, si specifica quanto segue:

- a. l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
- b. la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
- c. nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al percorso di TFA;
- d. nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
- e. nel caso di classi di concorso che contemplano l'insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;
- f. nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

5. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso al corso di TFA.

Articolo 5 - Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella data indicata nell'**allegato 2**. Luogo e orario di convocazione saranno pubblicati sulle pagine web dedicate degli atenei sedi concorsuali almeno **tre** giorni prima dello svolgimento di ciascuna prova.

2. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che si presenti alle prove in ritardo può essere ammesso su autorizzazione del Presidente della Commissione. Non saranno comunque ammessi, in sede di prova scritta, i candidati che si presentino dopo che siano già stati comunicati i testi delle prove.

3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo sotto riportati, pena l'esclusione dalle prove.

4. Durante la prova scritta i candidati

a) devono:

- fare uso esclusivamente di penna che sarà fornita loro dopo l'identificazione;
- Indicare i propri dati anagrafici su un cartoncino che sarà inserito in apposita busta e sigillato utilizzando il materiale appositamente fornito.

b) non possono:

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione esaminatrice;
- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari salvo che ciò venga autorizzato dalla commissione che dovrà però consentirne la consultazione a tutti i candidati presenti alla prova ;
- riportare sul materiale concorsuale da consegnare la firma o segni che possano costituire elemento di riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

Articolo 6 - Titoli valutabili

1. Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli si applica quanto disposto all'art. 15 comma 13 del DM 249/2010 come declinato dall'allegato A al Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 richiamato in premesse e riportato in **Allegato 3** e **devono essere stati conseguiti entro il 16 giugno 2014**. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DD 698/2014, ai candidati ammessi al concorso con riserva di conseguimento del titolo di studio entro il 31 agosto 2014 (art. 3, comma 2, del DM 312/2014), saranno valutati i punteggi relativi al punto 1 dell'**Allegato 3** maturati all'atto del conseguimento del titolo e del conseguente scioglimento della riserva.

2. I titoli devono essere inoltrati unicamente all'Università sede del concorso, secondo le modalità definite con successivo provvedimento e che saranno specificate nella "Guida pratica" pubblicata sulla pagina web dedicata sul sito di ateneo della medesima università.

Devono essere inoltrati:

- l'autocertificazione dei titoli valutabili (**Allegato 4**);
- le eventuali pubblicazioni ritenute attinenti alla classe di abilitazione per la quale si concorre;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Non è consentito, pena la mancata valutazione, presentare o integrare in alcun modo l'autocertificazione dei titoli o le pubblicazioni in date e modalità diverse rispetto a quelle specificate, fatta salva la possibilità di consegnare pubblicazioni in originale, che non sia possibile consegnare per via elettronica, in sede di partecipazione alla prova scritta.

In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione, non è attribuito nessun punteggio ai titoli. In caso di mancata presentazione delle pubblicazioni, le medesime non sono valutate.

Per i soli candidati ammessi alla prova orale la valutazione dei titoli sarà affissa nella sede stabilita per la prova orale.

Articolo 7 - Graduatorie

1. Per la stesura delle graduatorie di merito verranno osservati i seguenti criteri:

- a) per le classi attivate presso un'unica sede, la graduatoria verrà approvata con Decreto del Rettore dell'ateneo sede concorsuale e didattica e verrà pubblicata alla pagina web dedicata sul sito dell'ateneo stesso;
- b) per le classi di abilitazione attivate su più Atenei gli atti concorsuali saranno approvati con decreto del Rettore dell'ateneo sede concorsuale e saranno trasmessi a ciascun ateneo coinvolto che provvederà ad approvare, con decreto del Rettore, la graduatoria relativa ai propri candidati, nonché a pubblicarla alla pagina web dedicata sul proprio sito. Ciascuna graduatoria verrà formata sulla base delle scelte di ateneo fatte da ciascun candidato, seguendo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3.
- c) per le classi di abilitazione ricomprese in uno degli accorpamenti ex DM 312/2014, verrà stesa una graduatoria per ciascuna classe;
- d) per gli accorpamenti verticali si procederà alla stesura di un'unica graduatoria di merito.

Per l'approvazione delle graduatorie previste nei punti c) e d) verranno osservate le disposizioni contenute nei punti a) e b).

2. La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova scritta o della media aritmetica in caso anche di prova pratica in laboratorio (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

3. Dopo l'approvazione degli atti e la definizione delle graduatorie per ogni ateneo sarà cura della sede di frequenza dei corsi e di immatricolazione agli stessi effettuare i controlli previsti dalle norme relative all'autocertificazione.

4. E' ammesso a frequentare i corsi di TFA di ciascun ateneo toscano un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili indicati nell'**Allegato 1** secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente punto 1. Nell'ipotesi in cui il numero degli idonei sia inferiore al numero dei posti disponibili per ciascun ateneo, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli idonei, salva la possibilità di redistribuzione dei candidati nell'ambito della stessa regione o di altre regioni sulla base della disponibilità di posti operata dall'USR.

Articolo 8 – Immatricolazione ai corsi

1. A seguito della pubblicazione delle graduatorie di merito, le università procedono con le immatricolazioni dei vincitori e, fino ad esaurimento dei posti disponibili, degli idonei in graduatoria, secondo procedure indicate sulle rispettive pagine web dedicate. Contestualmente si procederà all'immatricolazione dei soprannumerari di cui al precedente articolo 2, comma 4.

2. Una volta terminate le procedure di cui al precedente comma 1, saranno attivate le eventuali procedure di redistribuzione dei candidati idonei non vincitori su altre sedi oppure di iscrizione su posti eventualmente ancora disponibili a cura dell'USR ai sensi agli articoli 4 e 5 del DDG 698/2014.

3. Gli aventi diritto dovranno iscriversi, pena la decadenza, entro i termini perentori indicati da ciascun ateneo nella procedura d'iscrizione, perfezionando la stessa con il pagamento della prima rata della contribuzione, pari a € 1.250,00 con le modalità che saranno indicate in occasione della pubblicazione della graduatoria. La contribuzione complessiva ammonta a € 2.500,00, inclusa la tassa regionale se dovuta.

4. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività del TFA sarà definito con successivi decreti rettorali e verranno pubblicati sulla pagina web dedicata di ciascun ateneo.

Articolo 9 - Responsabili del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i responsabili del procedimento per la gestione delle prove sono:

- Chiara Roscino, per l'Università di Siena
- Gisella Trenta, per l'Università di Pisa
- Riccardo Martelli, per l'Università di Firenze
- Olga Perrotta, per l'Università per Stranieri di Siena

2. I suddetti responsabili del procedimento risponderanno a termini di legge per la gestione amministrativa degli atti relativi all'organizzazione delle prove, alla raccolta e valutazione dei titoli, alla trasmissione delle graduatorie ai rettori per la relativa emanazione per i concorsi di cui l'università di appartenenza è sede concorsuale.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 1, sono raccolti presso le università sedi concorsuali.

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. In particolare i dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti delle università sedi concorsuali.

Articolo 11 – Pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina web dedicata sui siti di ateneo. Sulla medesima pagina saranno indicati le modalità ed i contatti per ottenere qualsiasi informazione inerente il bando o la procedura concorsuale.

2. Le università sedi concorsuali si riservano di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove indette con il presente bando, per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite, o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.